

A.M.E.S. S.p.A.
AZIENDA MULTISERVIZI ECONOMICI SOCIALI S.p.A.
STATUTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita per atto unilaterale del Comune di Venezia una Società per azioni ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e), della legge n. 142 del 1990, a seguito di trasformazione dell'Azienda speciale A.M.E.S., secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 51, della legge n. 127 del 1997, denominata

AZIENDA MULTISERVIZI ECONOMICI SOCIALI S.P.A.
ed in forma abbreviata

A.M.E.S. S.p.A.

La società ha natura pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 comma 5 lett. c) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Venezia. L'Assemblea straordinaria potrà istituire sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e sopprimere quelle esistenti.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2039 (duemilatrentanove). La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Conservazione dei diritti e degli obblighi anteriori alla trasformazione.

La società conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra nei rapporti attivi e passivi dell'Azienda sopra indicata ivi compresi i contratti di lavoro collettivi nazionali ed aziendali.

Art. 5 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- 1 - La gestione dei servizi farmaceutici.
- 2 - La vendita al minuto di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici, prodotti per l'igiene, giocattoli, calzature, articoli di vestiario e di profumeria, sostanze chimiche, reagenti, prodotti ad uso diagnostico per la riabilitazione personale, pile per apparecchi acustici, testi, libri e materiale editoriale inerente all'educazione sanitaria e l'informazione scientifica sui farmaci ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie.
- 3 - Le funzioni di base dei presidi medico-chirurgici e dei presidi sanitari.
- 4 - La prevenzione e l'educazione sanitaria verso i cittadini, con particolare riferimento all'impiego dei farmaci, nonché l'informazione scientifica nei confronti degli operatori della sanità, pubblici e privati.

5 - La prestazione di servizi socio-assistenziali.

6 - La vendita all'ingrosso dei prodotti elencati nel precedente punto 2.

7 - La fornitura dei servizi inerenti alla distribuzione dei prodotti elencati al precedente punto 2.

8 - La fornitura di servizi di ristorazione collettiva nel campo sociale-educativo, servizi non didattici in campo scolastico e ulteriori servizi in campo della comunicazione farmaceutico-sanitaria.

9 - L'esercizio di officine farmaceutiche o laboratori per la produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria, cosmetici.

La Società svolge le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La Società espleta, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi assunti o assumibili ai sensi del presente articolo ivi comprese le attività di progettazione, comprese commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

La Società assume o cede, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto e/o finalità eguali; simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituisce e/o liquida i soggetti predetti.

La Società compie tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

La società ha l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della propria attività, quantificabile nell'80% del fatturato con gli enti pubblici soci. la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società ha l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della propria attività con gli enti pubblici soci.

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è inizialmente determinato in Euro 1.029.600,00 (unmilioneventinovemilaseicento virgola zero zero) diviso in n. 19.800 (diciannovemilaottocento) azioni da Euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero) cadauna.

I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

Le azioni sono trasferibili nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e di quanto indicato nel successivo art. 7.

Art. 7 - Partecipazione pubblica

La Società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati e detenuto in misura totalitaria da Enti pubblici.

Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della Società, in misura complessiva non inferiore al 51%, dal Comune di Venezia.

In ogni caso, al Comune di Venezia spetta una percentuale non infe-

riore al 51% delle azioni ordinarie.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 8 - Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 21 del presente Statuto.

Art. 9 - Variazioni del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

In caso di aumento di capitale, è riservato agli azionisti il diritto di opzione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 10 - Azioni ordinarie, soci e loro domicilio

Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Dette azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto a un voto in Assemblea.

La proprietà delle azioni costituisce adesione all'atto costitutivo ed allo statuto della Società. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del libro medesimo.

Art. 11 - Trasferimento di azioni e diritto di prelazione

In ogni caso di trasferimento di azioni a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte, ad Enti pubblici Soci o Enti pubblici terzi, comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 7 e delle disposizioni di legge vigenti, spetta ai soci il diritto di prelazione.

Il socio che intenda trasferire ad altri Enti pubblici soci o Enti pubblici terzi - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome dell' Ente pubblico e/o degli Enti pubblici, anche terzo/i disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederanno a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

A favore del Comune di Venezia esiste un diritto di prelazione assoluto. Nel caso in cui il Comune non manifesti il proprio interesse, gli altri soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio

di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederanno a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Art. 12 - Clausola di gradimento

Il trasferimento di azioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento del Comune di Venezia.

Art. 13 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni ordinarie, al portatore o nominative, nell'osservanza delle disposizioni di legge, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nella quale vengono fissate le modalità di collocamento e di estinzione.

Art. 14 - Attività di direzione e coordinamento

AMES spa è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e segg. cod.civ. da parte del Comune di Venezia.

Art. 15 - Organi

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore o la Società di Revisione legale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società

Art. 16 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio purché non Amministratore o Sindaco o dipendente della Società. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea è convocata, ai sensi di legge, dall'Organo Amministrativo nella sede della Società o in altro luogo anche al di fuori del Comune di Venezia, purché in Italia.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 18 Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea viene convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R., o via fax o con altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo risultante dal Libro Soci, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, sms o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

Allo stesso modo dovranno essere convocati i sindaci, nominati, con avviso da inviarsi al domicilio o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto dai sindaci medesimi.

In mancanza delle formalità anzidette l'assemblea è regolarmente costituita in presenza delle condizioni di cui all'art. 2366, commi 4 e 5.

Art. 19 - Intervento e voto

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ciascuna azione avente diritto di voto.

Art. 20 - Presidenza

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di organo collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o altra persona scelta dai soci presenti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea e da un notaio nelle Assemblee straordinarie.

Art. 21 - Assemblea ordinaria - Compiti - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria delibera, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nomina degli amministratori da parte del Sindaco del Comune di Venezia, sulle materie di cui all'art. 2364 cod. civ, nonché:

- sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sui relativi compensi;
- sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico e sul relativo compenso;
- sugli indirizzi generali concernenti le impostazioni di politica tariffaria, ferme restando le competenze dell'Organo Amministrativo;
- sulla ripartizione degli utili.

Sono inderogabilmente sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria da parte del Consiglio di Amministrazione, ove istituito :

- a) il conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione

- b) approvazione e revisione sostanziale della relazione previsionale e programmatica annuale, dei Piani Finanziari e/o Programmi di Investimento e/o Piani di Sviluppo Industriale elaborati dall'Organo Amministrativo;
- c) costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
- d) acquisto e vendita di partecipazioni societarie, costituzione di società controllate e/o partecipate e dismissioni di partecipazioni in essere che non siano già previste nel Piano di Sviluppo Industriale approvato;
- e) rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali superiori ad Euro 2.000.000,00;
- f) acquisto e vendita di aziende o rami di azienda che non siano già previste nel Piano di Sviluppo Industriale approvato;
- g) assetto macro-organizzativo della Società;
- h) emissione obbligazioni.

Le autorizzazioni elencate nel precedente comma sono validamente approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Ogni decisione e deliberazione riguardanti il servizio pubblico di cui è titolare un Ente pubblico socio deve essere assunta nel rispetto della maggioranza suddetta e con il voto favorevole dell'Ente pubblico interessato.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. I predetti quorum costitutivi e deliberativi devono essere osservati in prima convocazione. Per la seconda convocazione si osservano le norme vigenti.

Art. 22 - Assemblea straordinaria - Compiti - Quorum costitutivi e deliberativi.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 cod. civ.. L'assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 66% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Si applicano, per il resto, le disposizioni del codice civile in materia.

Ogni decisione e deliberazione riguardanti il servizio pubblico di cui è titolare un Ente pubblico socio deve essere assunta nel rispetto della maggioranza suddetta e con il voto favorevole dell'Ente pubblico interessato.

Art. 23 - Organo Amministrativo

La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non superiore a tre, la cui precisa determinazione è riservata all'Assemblea con possibilità di deleghe ai Consiglieri con i limiti e le precisazio-

ni di cui all'art. 25.

La nomina dell'Amministratore Unico, ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, spetta al Sindaco del Comune di Venezia.

La durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco che le ha disposte e quelle di legge.

In caso di presenza di altri Enti pubblici soci nel capitale sociale della società le suddette nomine potranno essere regolamentate da specifici patti parasociali.

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere all'atto della nomina una scadenza anteriore a tale data.

Il compenso per le attività dell'organo amministrativo viene stabilito nell'atto sindacale di nomina. E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato agli organi sociali e/o gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività

Art. 24 - Riunioni dell'Organo Amministrativo - Quorum, costitutivi e deliberativi

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Organo Amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione si riunisce negli uffici della Società su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato, o da almeno due Amministratori su tre, o dal Collegio Sindacale. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente. Il Presidente deve procedere alla convocazione almeno tre giorni prima rispetto la data stabilita per la riunione. Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio devono essere indirizzati, nello stesso termine, anche ai Sindaci effettivi, con lettera raccomandata a.r. contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati a mezzo di personale della Società, o spediti mediante fax o telegramma, sino al giorno precedente la riunione, nella residenza anagrafica dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi. In tale caso, a richiesta anche di un solo Consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno deve essere rinviata alla seduta successiva. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione. Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano. I Consiglieri che, pur non essendo impediti a farlo, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta. Le deli-

berazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

Devono essere assunte con la maggioranza di due Consiglieri su tre, le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- indirizzi strategici gestionali generali;
- acquisto e/o concessione di partecipazioni azionarie per importi superiori ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri.

Tali verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico le determinazioni sulle materie di cui al successivo articolo 25, e su quelle ulteriori eventualmente indicate dall'Assemblea dei soci, risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dall'Amministratore e da un Segretario all'uopo incaricato. Tale libro è da intendere quale libro sociale.

Art. 25 - Compiti dell'Organo amministrativo - Deleghe

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci Enti Pubblici nelle specifiche deliberazioni assunte, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

Può altresì attribuire speciali incarichi e speciali funzioni di ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri. In tale caso, l'Organo Amministrativo può stabilire particolari compensi o remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico sia successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale.

Non sono comunque delegabili i seguenti poteri e nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico sono preventivamente autorizzate dall'Assemblea:

- approvazione e revisione sostanziale della relazione previsionale e programmatica annuale, dei Piani Finanziari e/o Programmi di Investimento e/o Piani di Sviluppo Industriale elaborati dall'Organo Amministrativo;
- acquisto e vendita di immobili e strutture per importi superiori a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
- acquisto e vendita di partecipazioni societarie, costituzione di società controllate e/o partecipate e dismissioni di partecipazioni in essere che non siano già previste nel Piano di Sviluppo Industriale approvato;
- rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali superiori ad Euro 2.000.000,00;

- acquisto e vendita di aziende o rami di azienda che non siano già previste nel Piano di Sviluppo Industriale approvato;
- costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
- designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi di società partecipate;
- nomina, sospensione e licenziamento di dirigenti;
- definizione degli indirizzi strategici aziendali;
- assetto macro-organizzativo della Società;
- definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento aziendali;

Le deliberazioni di cui all'art.21, comma 2, dovranno essere sottoposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei Soci e da questa preventivamente autorizzate con le maggioranze previste dal medesimo articolo 21, comma 3.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, in quanto Amministratore nominato direttamente dal Comune di Venezia, riferisce semestralmente al socio Comune di Venezia sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 26 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove sia istituito tale organo collegiale, è nominato dal Sindaco del Comune di Venezia.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea e la presiede; egli inoltre convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute. Il Presidente opera in modo da favorire lo sviluppo dell'organizzazione interna della Società ed il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizi sia in termini economici. Rientrano tra i compiti del Presidente:

- le scelte strategiche in materia societaria;
- le scelte strategiche in materia politica industriale e finanziaria.

Art. 27 - Rappresentanza

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente o, in caso di assenza o impedimenti, al Vice Presidente.

La rappresentanza negoziale e giudiziale è devoluta all'eventuale Amministratore delegato e/o agli eventuali direttori e procuratori nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dall'Organo Amministrativo.

Art. 28 - Collegio Sindacale

Il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, è nominato dal Sindaco del Comune di Venezia.

In caso di presenza di altri Enti pubblici soci nel capitale sociale della società le suddette nomine potranno essere regolamentate da specifici patti parasociali.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Art. 29 – Revisore Legale

L'Assemblea conferisce l'incarico per il controllo legale di cui al D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ad un revisore legale o ad una società di revisione e ne determina il relativo compenso.

Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il revisore legale o la società di revisione devono possedere per tutta la durata del loro incarico i requisiti previsti dalla legge. In difetto sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

Il revisore o la società di revisione durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Art. 30 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini ed a norma di legge, alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 31 - Ripartizione degli utili

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale. Il residuo viene ripartito come segue:

- il 5% a riserva straordinaria;
- il rimanente agli azionisti, salvo diverse disposizioni che possono essere assunte dall'Assemblea.

Art. 32- Distribuzione di acconti

L'Organo amministrativo, nel corso dell'esercizio ed in quanto ritenuto opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 33- Scioglimento e liquidazione

Qualora, per qualsiasi motivo, si pervenga allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Art. 34 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi concernenti la materia.

Firmato GABRIELE SENNO - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.